

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 37/12/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con i ricorsi riuniti i coniugi ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Varese, relativi ad IRPEF e addizionali, anno d'imposta 2006, notificati il 15 luglio 2011. Tali avvisi scaturiscono dal controllo della dichiarazione dei redditi mod. Unico, effettuato ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73, con il quale l'Ufficio accertava il reddito di € 56.289,00, corrisposto dal sostituto d'imposta nei confronti di ambedue i ricorrenti. Parte ricorrente eccepisce di non essere tenuta a dichiarare il reddito in quanto già assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 30%. Fanno presente di essere soggetti non residenti e sui compensi percepiti viene applicata la suddetta ritenuta d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter, DPR 600/73. Osservano, altresì, che i compensi non devono formare oggetto di dichiarazione, così come stabilito dall'art. 3, comma 3, lett. a), del TUIR 917/86, e, pertanto, gli avvisi impugnati vanno annullati. Richiama la sentenza con la quale questa CTP ha accolto il ricorso dei contribuenti per l'anno 2005. Chiedono l'annullamento dell'accertamento per difetto di motivazione e per insussistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sulla eccepita carenza di motivazione, fa presente che gli avvisi impugnati sono automatizzati e si basano sulle discordanze che il sistema rileva tra le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e i redditi dichiarati dai percipienti. Il destinatario è, pertanto, in grado di valutare la pretesa tributaria e fornire i chiarimenti necessari. In merito rileva che controparte sostiene di essere residente in Svizzera e, sulla base di tale circostanza, ritiene che il compenso di amministratore percepito è stato assoggettato a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter, DPR 600/73, e che, pertanto, nulla è più dovuto. Osserva che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, individuati con il D.M. 04.05.1999 e che il comma 2 bis dell'art. 2 del TUIR fa gravare l'onere della prova contraria su tutti i soggetti che sono emigrati in uno di tali Stati. Nel caso in esame controparte non prova assolutamente la non residenza in Italia. Fa presente che la contribuente Br. ha prestato la propria opera professionale in qualità di amministratore di una società italiana, la OMIPA SpA, con sede in Morazzone, di essere socia e, quindi, di avere redditi di partecipazione in tre società, nonché di dichiarare redditi di fabbricati e di terreni in Italia; mentre il contribuente Ca. risulta essere rappresentante legale fin dal 1986 della stessa società OMIPA SpA, dichiara redditi di partecipazione in quattro società, nonché redditi di fabbricati e intestatario di numerosi contratti assicurativi. Rileva che i citati incarichi non possono che comportare non solo una presenza fisica costante, ma rende incontestabile l'assunto che sia stata l'Italia il centro principale degli interessi dei ricorrenti. Fa presente che quando in Italia il soggetto dispone di abitazione, possiede beni, anche mobiliari, partecipa a riunioni d'affari, riveste cariche sociali, è arduo sostenere che non sia in Italia il centro dei propri affari. Osserva che i ricorrenti confondono il concetto di residenza civilistica con quello più ampio di residenza fiscale e richiama giurisprudenza della Cassazione. Spetta, comunque, ai soggetti che trasferiscono la residenza provare l'effettività del proprio status, il che non risulta adeguatamente provato nel caso di specie. Si conferma, pertanto, la legittimità dell'operato dell'Ufficio che ha assoggettato all'IRPEF a tassazione ordinaria il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato percepito dai contribuenti.

Con memoria depositata il 25 gennaio 2012 parte ricorrente rileva, in primo luogo, che l'Ufficio, richiamandosi al comma 2 bis dell'art. 2 del TUIR, eccepisce la fittizietà della residenza con l'onere della prova a carico dei ricorrenti, modificando sostanzialmente la motivazione dell'avviso di accertamento. Osserva che l'accertamento fa esclusivo

riferimento all'art. 49 del DPR 917/86, mentre le controdeduzioni fanno esclusivo riferimento all'art. 2 del medesimo DPR, e che lo stato di non residente era noto all'Ufficio. In secondo luogo, nel merito, in linea con quanto previsto dalla circolare ministeriale 140/E del 24.06.1999 al punto 4, circa la prova contraria, i ricorrenti fanno presente, come da documentazione allegata, di essere cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e di essere iscritti all'AIRE; di essere residenti in Svizzera da oltre 25 anni, che in Svizzera hanno sempre avuto la dimora abituale e l'abitazione permanente e che in Svizzera pagano le imposte federali, cantonali e comunali. Fanno presente, altresì, che erano, già, all'estero ben prima che esistesse il comma 2 bis del TUIR e che, agli effetti della convenzione con la Svizzera, allegata, una persona è considerata residente nello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno alcuna abitazione permanente in Italia.

Nel corso dell'odierna pubblica udienza le parti si riportano alle rispettive argomentazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti contestano l'accertamento ed eccepiscono l'insussistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria. La doglianza appare fondata. Oggetto dell'accertamento ed unica motivazione è l'imputazione ai ricorrenti di un reddito che, secondo l'Ufficio, non è stato dichiarato. La Commissione ritiene che i ricorrenti non erano tenuti a dichiarare tale reddito in quanto già assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 30%, ai sensi dell'art. 24, comma 1ter, DPR 600/73. Invero i contribuenti risultano essere soggetti non residenti e, pertanto, sui compensi percepiti viene applicata la suddetta ritenuta d'imposta ed, inoltre, tali compensi non devono formare oggetto di dichiarazione, così come stabilito dall'art. 3, comma 3, lett. a), del TUIR 917/86. Per quanto riguarda la fittizietà della residenza, eccepita dall'Ufficio, la Commissione rileva che, come si evince dalla documentazione allegata ai ricorsi, risulta che i ricorrenti hanno dato prova della non residenza in Italia e, pertanto, dell'insussistenza della condizione di residenza fittizia eccepita dall'Ufficio. Risulta, infatti, che sono stati cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e sono iscritti all'AIRE; che sono residenti in Svizzera da oltre 25 anni e da 15 anni sono in possesso di passaporto svizzero; che hanno sempre avuto la dimora abituale e l'abitazione permanente in Svizzera; che in tale stato pagano da tempo le utenze varie, presentano la dichiarazione dei redditi e pagano le relative imposte federali, cantonali e comunali e che sono iscritti nelle liste elettorali svizzere. Peraltro, agli effetti dell'art. 4 della convenzione con la Svizzera del 9 marzo 1976, ratificata con legge 23.12.1978, n. 943, una persona è considerata residente nello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente, e, quindi, nel caso di specie, come dalla citata documentazione, in Svizzera. In conclusione, assorbito ogni altro motivo di gravame e di resistenza, la Commissione ritiene di dover condividere le valutazioni in fatto e diritto esposte dai ricorrenti e che, pertanto, i ricorsi devono essere accolti. Sussistono giustificati motivi, in ragione della materia trattata, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.